

Massimario

delle Commissioni Tributarie
del Trentino - Alto Adige

depositate nel 2012



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

CeRDEF *Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria*



*Ministero
dell'Economia
e delle Finanze*



Dipartimento delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria



Piazza Walther - Bolzano



Fontana del Nettuno - Trento

© Copyright

Commissione Tributaria di II grado di Trento e Bolzano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO
DI TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE

dott. Corrado Pascucci

COMPONENTI

dott. Fabio Biasi

dott. Domenico Valter Presta



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO
DI BOLZANO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE


dott. Carlo Bruccoleri

COMPONENTI

dott. Josef Kreuzer

rag. Roberto Macaluso

dott. Christian Meyer



Di grande utilità per ogni cittadino, il lavoro di selezione, classificazione e scansione – così come previsto dall'art. 37 commi 1 e 3 del d. lgs 546/1992, ai fini di cui al successivo art. 40 comma 3 - è stato preparato con grande impegno da tutte le Segreterie delle Commissioni Tributarie del Trentino - Alto Adige.

Oltre ai componenti dell'Ufficio del Massimario e a tutti i Direttori e Presidenti degli Uffici giudiziari tributari del Trentino - Alto Adige, si ringrazia per la preziosa collaborazione il dott. Ferruccio Bogetti.

WebMaster & Grafica a cura dei Sigg.ri Mauro Gliatta e Vincenzo Carollo della Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Milano

INDICE

ACCERTAMENTO

1.	Frodi carosello – C.T. di II grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 4 del 3/2/2012	
		pag. 04
2.	Determinazione induttiva ricavi – C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 82 del 21/6/2012	
		pag. 05
3.	Rinvenimento videogiochi – C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 1 – Sent. n. 96 del 31/07/2012	
		pag. 06
4.	Società di comodo – C.T. di I grado di Trento – Sez. 4 – Sent. n. 55 del 27/9/2012	
		pag. 07
5.	Società cessata – C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 1 – Sent. n. 103 del 3/10/2012	
		pag. 08
6.	Vittime di truffa – C.T. di II grado di Trento – Sez. 2 – Sent. n. 73 del 8/10/2012	
		pag. 09
7.	Sale e lease back – C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 2 – Sent. n. 116 del 22/10/2012	
		pag. 11
8.	Reddito agrario – C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 138 del 22/10/2012	
		pag. 12
9.	Operazioni infragruppo – C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 1 – Sent. n. 113 del 31/10/2012	
		pag. 13
10.	Procedura impto-esattiva – C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 2 – Sent. n. 122 del 5/11/2012	
		pag. 14

PROCESSO TRIBUTARIO

1.	Richiesta provvedimenti cautelari – C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 91 del 14/8/2012	
		pag. 16
2.	Procura alle liti – C.T. di II grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 76 del 17/9/2012	
		pag. 17

IRPEG – IRES

1.	Reddito d'impresa – C.T. di II grado di Trento – Sez. 2 – Sent. n. 4 del 23/1/2012	
		pag. 19

2. Trattamento di fine mandato – C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 97 del 13/9/2012
pag. 21

RIMBORSO

1. Dies a quo – C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 28 del 27/2/2012
pag. 23

RISCOSSIONE

1. Coobbligato in solido – C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 1 – Sent. n. 56 del 17/4/2012
pag. 25
2. Ruolo - C.T. di II grado di Trento - Sez. 2 - Sent. n. 26 del 27/4/2012
pag. 26
3. Debiti del *De Cuius* - C.T. di I grado di Bolzano - Sez. 1 - Sent. n. 66 del 7/6/2012
pag. 28
4. Debiti del *De Cuius* - C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 1 – Sent. n. 67 del 7/6/2012
pag. 30
5. Compensazione crediti debiti - C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 81 del 19/6/2012.
pag. 31

TRIBUTI LOCALI

IRAP

1. Rimborso e presupposti - C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 34 del 12/03/2012
pag. 33

TIA

1. TIA - C.T. di I grado di Trento – Sez. 1 – Sent. n. 94 del 18/09/2012
pag. 35

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

1. Omesso versamento - C.T. di I grado di Bolzano – Sez. 2 – Sent. n. 110 del 8/10/2012
pag. 37

ACCERTAMENTO



Frodi carosello

Commissione tributaria di II grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 4/1/2012 del 3 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Pascucci

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – FRODI CAROSELLO – Interposizione fittizia – Venditore -
Conoscenza illiceità operazione importatore – Prezzo inferiore - Presunzione
semplice – Gravità precisione e concordanza – Sussiste - Legittimità pretesa –
Consegue.**

Massima:

E' legittimo l'accertamento per indebita detrazione Iva effettuato in capo al commerciante di auto che le acquista presso un importatore implicato in una "frode carosello" operando una presunzione semplice, connotata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, qualora i prezzi di vendita del commerciante risultino inferiori rispetto a quelli di acquisto pagati dall'importatore (Nel caso di specie, la contribuente, commerciante di auto, risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 per IVA indebitamente detratta rispettivamente di € 39.384,00 e di € 44.041,00 a motivo di acquisti effettuati presso soggetti importatori presunti interposti nell'ambito di una frode "carosello", per i quali gli organi inquirenti avevano riscontrato l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Per l'ente impositore, la contribuente conosceva dell'illiceità delle operazioni poste in essere dall'importatore poiché riusciva a vendere le auto da questi acquistate a prezzi inferiori rispetto a quelli pagati dall'importatore all'atto dell'acquisto).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2727.

Determinazione induttiva ricavi

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 82/1/2012 del 21 giugno 2012

Presidente: Piccolroaz, Relatore: Demozzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE INDUTTIVA RICAVI – COSTO MERCE VENDUTA – Maggiorazione percentuale ricarico medio ponderato – Ricavi accertati – Sconti alla clientela – Conteggio su prezzo vendita netto IVA – Erroneità ricavi accertati – Sussiste – Parziale illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

L'accertamento dei maggiori ricavi conteggiati attraverso la maggiorazione del costo del venduto con le percentuali di ricarico deve essere diminuito degli sconti praticati alla clientela, che devono essere ottenuti percentualmente dal prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA (Nel caso di specie, la contribuente, società di vendita di articoli sportivi, risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006 che rideterminavano l'ammontare dei ricavi conseguiti sulla base di un ricarico del 80,32% sul costo del venduto e poi decurtavano gli sconti praticati alla clientela conteggiandoli percentualmente però sul prezzo di vendita al netto dell'IVA anziché sul prezzo di vendita al lordo dell'IVA).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 co. 1 lett. d); c.c. artt. 1697 e 2729.

Rinvenimento videogiochi

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 1 - Sentenza n. 96/1/2012 del 31 luglio 2012

Presidente: Fliri, Relatore: Ceresara

Intitolazione:

PRELIEVO ERARIALE UNICO – VIDEOGIOCO PRIVO NULLA OSTA – Attività accesso fiscale – Rinvenimento videogiochi - Presunzione data installazione – Spettanza onere probatorio – Amministrazione Monopoli - Consegu.

Massima:

Spetta all'ente impositore provare, per il periodo precedente a quello dell'attività ispettiva, la data in cui è stato realmente installato un videogiochi privo del nulla osta di messa in esercizio, e, quindi, non collegato alla rete telematica (Nel caso di specie la ricorrente, società esercente l'attività di bar, risultava destinataria da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di liquidazione riguardante l'imposta unica sui pronostici e le scommesse per un videogiochi che l'esercente aveva acquistato in data 26 agosto 2005, installato durante il corso dell'anno 2006 e messo in funzione solo nel mese di gennaio 2007. L'ente impositore, basandosi sulle risultanze di un accesso effettuato dalla Guardia di Finanza in data 5 marzo 2007, contestava il mancato pagamento dell'imposta con decorrenza dall'anno 2006, senza peraltro provare in alcun modo l'effettiva messa in funzione nel corso di tale periodo d'imposta).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; legge 388/2000, art. 38 co. 5; d. lgs. 504/1998, art 5 co. 2; r.d. 773/1931 (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza), art. 110 co. 6.

Società di comodo

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 4 - Sentenza n. 55/4/2012 del 27 settembre 2012

Presidente e Relatore: Erlicher

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI COMODO – Causa oggettiva di crisi - Affitto di azienda – Presunzione non operatività – Non sussiste – Determinazione parametrica reddito – Illegittimità – Consegue.

Massima:

La società che affitta l'azienda non è di comodo se dimostra di trovarsi in una situazione che oggettivamente impedisce il conseguimento dei ricavi minimi fissati al fine della determinazione della non operatività (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento con il quale il reddito veniva rideterminato in € 90.840,00 a motivo di una presunta causa di non operatività che qualificava la medesima come società di comodo. Tuttavia la contribuente riusciva a dimostrare che, a causa di una situazione di crisi dovuta all'interruzione del rapporto commerciale con il cliente più importante, al fine di salvaguardare l'integrità degli impianti produttivi, aveva affittato l'azienda e il reddito conseguito, pari ad € 21.000,00 coincideva con il valore del canone del predetto affitto).

Riferimenti normativi: art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

Vittime di truffa

Commissione tributaria di II grado di Trento - Sezione 2 - Sentenza n. 73/2/2012 del 8 ottobre 2012

Presidente e Relatore: Biasi

Intitolazione:

**NON IMPONIBILITA' A TASSAZIONE DI REDDITI PRESUNTI IN CAPO AD
INVESTITORI VITTIME DI TRUFFA.**

Massima:

Non è soggetto a tassazione nè - tantomeno - ad irrogazione di sanzioni, il contribuente che abbia mancato di indicare in dichiarazione i redditi derivanti da investimenti, nel caso in cui lo stesso abbia di fatto perduto il denaro nel momento stesso della consegna agli investitori, a causa del comportamento fraudolento di questi ultimi, i quali abbiano - con appropriazione indebita - utilizzato il denaro per scopi diversi da quello oggetto dell'investimento.

Società cessata

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 1 - Sentenza n. 103/1/2012 del 3 ottobre 2012

Presidente: Fliri, Relatore: Bramante

Intitolazione:

I) ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI CAPITALI – Liquidazione volontaria – Bilancio finale liquidazione - Assenza debiti – Registro imprese - Avvenuta cancellazione – Soci cessati - Percepimento somme residue - Mancato assolvimento onere probatorio – Contestazione pretesa – Illegittimità - Consegue.

II) Liquidatori - Pagamento debiti grado inferiore – Distribuzione somme soci - Mancato assolvimento onere probatorio – Contestazione pretesa – Illegittimità - Consegue.

Massima:

I) L'avvenuta cancellazione presso il Registro Imprese della società di capitali, attraverso il deposito del bilancio finale di liquidazione che attesti l'assenza di debiti, rende illegittima la pretesa riguardante i debiti fiscali societari nei confronti dei soci qualora non venga assolto l'onere probatorio circa l'eventuale percepimento in capo a questi delle somme residue della liquidazione (Nel caso di specie, la contribuente, in quanto socia unica di società di capitali cessata, risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento riferiti alla società cessata per gli anni d'imposta 2005 e 2006 ancorché, a seguito di intervenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro Imprese, non emergessero debiti societari non pagati e neppure somme residue della liquidazione attribuite ai soci).

II) L'avvenuta cancellazione presso il Registro Imprese della società di capitali, attraverso il deposito del bilancio finale di liquidazione che attesti l'assenza di debiti rende illegittima la pretesa riguardante i debiti fiscali societari nei confronti dei liquidatori qualora non venga assolto l'onere probatorio circa l'eventuale pagamento da questi effettuato circa debiti di grado inferiore oppure l'eventuale distribuzione di somme

residue della liquidazione ai soci (Nel caso di specie, la contribuente, in quanto socia unica di società di capitali cessata, risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento riferiti alla società cessata per gli anni d'imposta 2005 e 2006, già notificati al liquidatore ancorché, a seguito di intervenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro Imprese, non emergesse che questi avesse soddisfatto debiti di grado inferiore rispetto a quelli tributari e neppure distribuito ai soci di somme residue della liquidazione).

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2495 e 2697; d.P.P. 602/1973, art. 36.

Sale e lease-back

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 2 - Sentenza n. 116/2/2012 del 22 ottobre 2012

Presidente: Meyer, Relatore: Pichler

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SALE E LEASE BACK – Risparmio imposte dirette – Esclusione – Risparmio IVA – Esclusione - Potenziale elusività – Non sussiste.

Massima:

L'operazione di sale and lease-back non produce alcun risparmio fiscale ai fini dei tributi, in quanto, ai fini delle imposte dirette, si ha la sola posticipazione del pagamento delle imposte senza corresponsione di interessi, e, ai fini Iva, l'operazione risulta essere neutra (Nel caso di specie la contribuente nel corso dell'anno d'imposta 2006 aveva posto in essere un'operazione di sale and lease-back riguardante immobili di proprietà, che veniva contestata dall'ente ispettivo a motivo dell'assenza di valide ragioni economiche. L'ente impositore poi sosteneva la non neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'IVA dell'operazione e l'insussistenza di valide ragioni economiche).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis co. 2.

Reddito agrario

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 138/1/2012 del 22 ottobre 2012

Presidente e Relatore: Di Francia

Intitolazione:

REDDITO AGRARIO - DIFFERENZA CON IL REDDITO D'IMPRESA (ART.32, COMMA 2, LETTERA B D.P.R. 31 DICEMBRE 1986 N.917; ART.2135 C.C.; D.L.VO 18 MAGGIO 2011 N.228).

Massima:

In ambito tributario continua ad operare l'art. 32, comma 2, lettera b) del d.P.R. 917/1986, per il quale, per essere considerato agrario, il reddito derivante dall'allevamento del bestiame dev'essere prodotto a mezzo di mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Solo ai fini civilistici il Dd.lgs. 18 maggio 2001 n.228 ha innovato la originaria formulazione dell'art. 2135 c.c., abbandonando il principio secondo il quale, per essere classificato agricolo, l'allevamento del bestiame non avrebbe dovuto essere disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento. Ne consegue che, in difetto di un adeguato rapporto con il terreno coltivato, quale supporto per l'alimentazione e la crescita dei capi allevati, il reddito prodotto non può essere considerato agrario, ma reddito d'impresa.

Operazioni infragruppo

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 1 - Sentenza n. 113/1/2012 del 31 ottobre 2012

Presidente: Fliri, Relatore: Bramante

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OPERAZIONI INFRAGRUPPO - SOCIETÀ CONTROLLANTE ITALIANA – Erogazione prestito – Società controllata lussemburghese – Omessa prova contraria - Presunzione infruttuosità - Determinazione interessi - Criterio valore normale – Prime rate bancario – Esclusione – Tasso legale interessi – Legittimità.

Massima:

I finanziamenti erogati da una capogruppo italiana a favore di una controllata estera, in assenza di prova contraria, si presumono onerosi, ed il valore normale degli interessi attivi, in assenza di ulteriori elementi, è il saggio legale anziché il prime rate medio (costo del denaro per la migliore clientela) preteso dall'amministrazione (Nel caso di specie, la società italiana capogruppo accordava nell'anno 2006 un prestito infruttifero alla società controllata lussemburghese, senza dimostrare che gli stessi erano qualificabili quali conferimento in conto capitale. Pertanto l'amministrazione li considerava fruttiferi, e, per determinare il valore normale degli interessi attivi, applicava il prime rate medio (costo del denaro per la migliore clientela), ridotto dalla Ctp al saggio legale degli interessi)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 9 co. 3, 46 co. 1, 89 co. 5 e 110 co. 7.

Avvio procedura impto-esattiva

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 2 - Sentenza n. 122/2/2012 del 5 novembre 2012

Presidente: Meyer, Relatore: Abram

Intitolazione:


**ACCERTAMENTO – AVVIO PROCEDURA IMPO-ESATTIVA – OBBLIGATORIETÀ
INTIMAZIONE AD ADEMPIERE – Omessa annotazione atto – Opposizione tributaria
– Ente impto-esattore - Annullamento atto in autotutela – Cessazione materia
contendere – Richiesta compensazione spese lite – Non accoglibilità - Rifusione
spese lite – Consegu.**

Massima:

E' legittima la rifusione delle spese per la lite sostenuta avverso un avviso di accertamento impto-esattivo emesso senza l'intimazione ad adempiere e annullato poi in autotutela, non risultando l'esecutività dell'atto una mera facoltà dell'ente emittente (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, tutti opposti in sede giudiziale. A motivo dell'esecutività recata per gli atti emessi dall'ente accertatore a decorrere dal 1 ottobre 2011, gli avvisi di accertamento venivano dal medesimo annullati in autotutela in quanto mancanti dell'intimazione ad adempiere. Il Collegio annullava l'atto riguardante il 2006 e dichiarava a spese compensate la cessazione della materia del contendere per l'anno 2007. Risultando però l'esecutività, per gli anni 2008 e successivi non una mera facoltà bensì un obbligo, il Collegio in questo caso dichiarava la cessazione della materia del contendere con condanna alla rifusione delle spese di lite in capo all'ente).

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 29 co. 1 lett. a); d. lgs. 546/1992, art. 46 co. 3.

PROCESSO TRIBUTARIO



Richiesta provvedimenti cautelari

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 91/1/2012 del 14 agosto 2012

Presidente: Piccolroaz, Relatore: Betta

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – ENTE IMPOSITORE – PROCESSO VERBALE
CONSTATAZIONE – Omessa notificazione – Richiesta provvedimenti cautelari –
Esclusione - Consegue.**

Massima:

La mancata notificazione del processo verbale di constatazione preclude all'amministrazione la richiesta rivolta al giudice tributario circa l'adozione di provvedimenti cautelari (Nel caso di specie, la contribuente, a seguito di attività ispettiva, risultava destinatario di un Processo Verbale di Constatazione, la cui professionista delegata alla rappresentanza si rifiutava di ritirare. Tale atto non veniva notificato né dall'ente impositore né dall'Ufficio legale alla contribuente con la procedura prevista nel caso di rifiuto a ricevere).

Riferimenti normativi: d. lgs. 472/1997, art. 22 co. 4.

Procura alle liti

Commissione tributaria di II grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 76/1/2012 del 17 settembre 2012

Presidente e Relatore: Pascucci

Intitolazione:

ULTRATTIVITA' DELLA PROCURA ALLE LITI - LIMITI - VALIDITA' DEGLI ATTI CONSEQUENTI (ART. 83 C.P.C.)

Massima:

Qualora dalla procura alle liti conferita nel ricorso introduttivo del giudizio non si evinca chiaramente la volontà del conferente di attribuire il potere di rappresentanza anche per i successivi gradi del giudizio, la procura stessa deve ritenersi valida limitatamente al primo grado del giudizio medesimo, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; in tal caso ne consegue che l'eventuale atto d'appello sottoscritto dal professionista sia inammissibile, per carenza dello ius postulandi.

IRPEG – IRES



Reddito d'impresa

Commissione tributaria di II grado di Trento - Sezione 2 - Sentenza n. 4/2/2012 del 23 gennaio 2012

Presidente: Biasi, Relatore: Filosi

Intitolazione:

I) REDDITO D'IMPRESA – Impianti macchinari specifici - Attrezzatura varia laboratorio – Asservimento processo produttivo – Aliquota ammortamento – Impianti macchinari specifici – Consegue – Ubicazione impianti macchinari specifici - Ubicazione attrezzatura varia laboratorio - Ubicazione luoghi diversi – Irrilevanza.

II) REDDITO D'IMPRESA Migliorie per insonorizzazione impianti – Modifica impianti e macchinari specifici – Non sussiste - Qualificazione spese incrementative fabbricati - Consegue.

III) REDDITO D'IMPRESA – Terreni – Carenza presupposto consumo e deperimento – Indeducibilità ammortamento – Consegue.

IV) SANZIONI – Cumulo giuridico – Anni d'imposta consecutivi - Carenza presupposto concorso formale – Non applicabilità - Consegue – Maggiore onerosità – Facoltà ente impositore – Sussiste.

Massima:

I) Le quote di ammortamento riferite ad attrezzatura varia e minuta di laboratorio, strumentalmente asservita al processo produttivo degli impianti e macchinari specifici, devono essere conteggiate in base all'aliquota di questi ultimi non rilevando il fatto che possa essere fisicamente ubicata in luogo diverso (Nel caso di specie, la contribuente aveva conteggiato per gli anni d'imposta 2003 e 2004 maggiori quote di ammortamento rispettivamente per € 196.738,00 e per € 201.732,00 riferite, tra le altre, ad attrezzatura varia e minuta di laboratorio utilizzata per svolgere test qualitativi sul prodotto ottenuto dagli impianti

e macchinari specifici, in base all'aliquota del 25% anziché a quella del 11,50% propria dei macchinari e impianti specifici).

II) Le quote di ammortamento riferite a migliorie dell'ambiente di lavoro in cui operano i macchinari ed impianti specifici devono essere conteggiate con riferimento all'aliquota propria dei fabbricati ai quali le medesime vengono apportate, non potendo in alcun modo qualificarsi come incrementative degli impianti e macchinari specifici (Nel caso di specie, la contribuente aveva conteggiato, per gli anni d'imposta 2003 e 2004, maggiori quote di ammortamento rispettivamente per € 196.738,00 e per € 201.732,00 riferite, tra le altre, a lavori per barriere fonoassorbenti in base all'aliquota del 9% anziché a quella del 5,50% propria dei fabbricati a cui tali spese incrementative dovevano essere imputate).

III) Le quote di ammortamento riferite a terreni non sono deducibili in quanto non sussiste per i medesimi il presupposto del consumo e/o deperimento (Nel caso di specie, la contribuente aveva conteggiato per gli anni d'imposta 2003 e 2004 maggiori quote di ammortamento rispettivamente per € 196.738,00 e per € 201.732,00 riferite, tra le altre, a lavori per barriere fonoassorbenti in base all'aliquota del 9% anziché a quella del 5,50% propria dei fabbricati a cui tali spese incrementative dovevano essere imputate).

IV) Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni non è applicabile il cumulo giuridico quando non sussiste la fattispecie del concorso formale mentre, qualora la sua applicazione risulti più onerosa, l'ente impositore ha facoltà di non applicarlo (Nel caso di specie la contribuente, che aveva conteggiato per gli anni d'imposta 2003 e 2004 maggiori quote di ammortamento rispettivamente per € 196.738,00 e per € 201.732,00, aveva invocato l'applicazione del cumulo giuridico, non applicato dall'ente impositore per il 2003 a motivo della sussistenza di due distinte violazioni e per il 2004 a motivo della maggiore onerosità).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 102; d.m. 31/12/1998 art. 36 co. 7; d.l. 223/2006, art. 12; d.lgs. 472/1997.

Trattamento di fine mandato

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 97/1/2012 del 13 settembre 2012

Presidente: Di Francia, Relatore: Antolini

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Trattamento di fine mandato – Condizione deducibilità – Esistenza atto registrato atto notarile atto notarialmente conformizzato – Data certa anteriore inizio rapporto.

Massima:

Il trattamento di fine mandato è deducibile secondo un principio di competenza solo se risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto da cui si possa desumere il diritto all'indennità (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento che ricuperava, oltre a sanzioni, maggiore IRES per € 66.402,00 e maggiore IRAP per € 3.242,00. Tra gli altri rilievi, l'ente impositore ricuperava a tassazione gli accantonamenti effettuati per T.f.m., deliberato dall'assemblea a favore dell'amministratrice in data 26 luglio 2005, in quanto non risultante da atto, quale quelli registrati, notarili o notabilmente conformizzati, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, essendo sufficiente il verbale del consiglio di amministrazione).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 17 co. 1 e 105 co. 4

Rimborso



Dies a quo

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 28/1/2012 del 27 febbraio 2012

Presidente e Relatore: Di Francia

Intitolazione:

**ACCISE - RIMBORSO - DECADENZA - DIES A QUO (ARTT.14, COMMA 2 E 56
D.L.VO 26 OTTOBRE 1995, N.504 T.U.A.)**

Massima:

Indebito è anche il pagamento risultato non dovuto (non importa per quale causa). Il dies a quo, per il decorso del termine biennale di decadenza del diritto al rimborso, coincide con la data di pagamento.

RISCOSSIONE



Coobbligato in solido

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 1 - Sentenza n. 56/1/2012 del 17 aprile 2012

Presidente: Fliri, Relatore: Cesarana

Intitolazione:

**I) RUOLO – CESSIONE AZIENDA - DEBITORE IN SOLIDO COOBBLIGATO
- Notifica cartella di pagamento – Termine notifica debitore principale –
Mancato rispetto termine – Natura decadenziale termine - Illegittimità –
Consegue.**

**II) RUOLO – CESSIONE AZIENDA - Debitore in solido – Notifica cartella di
pagamento – Condizioni notifica cartella – Preventiva escussione debitore
principale – Esito infruttuoso - Mancato rispetto condizione – Illegittimità.**

Massima:

I) Anche al soggetto obbligato in solido si applicano per la notifica del ruolo tramite cartella esattoriale i termini previsti per il soggetto principale (Nel caso di specie la contribuente, acquirente nell'anno d'imposta 2008 di un ramo d'azienda, risultava destinataria in data 24 ottobre 2011 quale obbligato solidale di alcune cartelle di pagamento riferite al ramo d'azienda acquistato per gli anni d'imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007. L'ente impositore, attraverso le notifiche effettuate, decadeva però dall'esercizio del proprio diritto non valendo, in caso di termine decadenziale, l'interruzione della prescrizione ancorché le notifiche vengano effettuate nei confronti del debitore solidale).

II) In caso di cessione d'azienda, la notifica del ruolo tramite cartella esattoriale al soggetto obbligato in solido può avvenire soltanto dopo che vi sia stata la preventiva infruttuosa escussione del debito nei confronti del cedente (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria in data 24 ottobre 2011 quale obbligato solidale di alcune cartelle di pagamento riferite a debiti originatisi dal ramo d'azienda acquistato negli anni d'imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007 senza che l'ente esattore avesse esaurito infruttuosamente la propria attività nei confronti del debitore principale).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 co. 1, 1° periodo; d.lgs. 472/1997, art. 14 co. 1.

Ruolo

Commissione tributaria di II grado di Trento - Sezione 2 - Sentenza n. 26/2/2012 del 27 aprile 2012

Presidente: Biasi, Relatore: Fontalti

Intitolazione:

I) RISCOSSIONE – RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO – PRETESA TRIBUTARIA – Strumenti rettifica dichiarazione – Omessa indicazione - Irregolarità contestate e poste riferimento – Omessa indicazione - Liquidazione imposte e aliquote applicate – Omessa indicazione - Interessi addebitati – Misura, base calcolo e periodo riferimento – Omessa indicazione – Sanzioni – Norma, misura e base calcolo – Omessa indicazione – Difetto motivazione – Consegue.

II) RISCOSSIONE – RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO – PRETESA TRIBUTARIA – Avviso bonario - Omessa preventiva comunicazione - Illegittimità ruolo – Consegue.

III) RISCOSSIONE – RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO – PRETESA TRIBUTARIA – Omessa indicazione responsabile del procedimento – Difetto motivazione – Consegue.

Massima:

I) Non è motivato quel ruolo nel quale non siano stati indicati gli strumenti di rettifica della dichiarazione utilizzati dall'ente impositore, le irregolarità contestate; le poste di riferimento; le modalità di calcolo e di liquidazione delle imposte adottate dall'ente impositore; le aliquote applicate, le basi di calcolo, la misura e l'arco di riferimento temporale, per quanto riguarda gli interessi; la norma di riferimento, la misura e la relativa base di calcolo, per quanto riguarda le sanzioni (Nel caso di specie, il ruolo notificato alla contribuente era privo dell'indicazione degli strumenti di rettifica della dichiarazione utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, delle irregolarità contestate, delle poste di riferimento, delle modalità di calcolo e di liquidazione delle imposte adottate dall'ente impositore, delle aliquote applicate, e, per quanto concerne gli interessi, se non vengono indicate le basi di calcolo, la misura e l'arco di riferimento temporale, e, delle sanzioni applicate, la norma di riferimento, la

misura e la relativa base di calcolo)

II) E' illegittimo il ruolo notificato attraverso una cartella di pagamento che non sia preceduto dall'invio dell'avviso bonario (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2004, a seguito di un ruolo esecutivo per IVA, di una cartella di pagamento che non era stata preceduta dall'invio dell'avviso bonario).

III) E' illegittimo il ruolo notificato attraverso una cartella di pagamento con riferimento alla pretesa tributaria, non assolve compiutamente l'obbligo motivazionale in ordine all'indicazione del responsabile del procedimento (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2004, a seguito di un ruolo esecutivo per IVA, di una cartella di pagamento che non recava l'indicazione del responsabile del procedimento).

*Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, artt. 6 co. 1, 7 co. 1 e 7 co.2 lett a);
d.P.R. 600/1973, art. 36bis.*

Intitolazione:

RISCOSSIONE – DEBITI DEL *DE CUIUS* - Inventario dei beni – Stato graduazione creditori - Deposito presso tribunale – Mancata opposizione creditori – *De cuius* – Ente impositore - Formazione ruolo – Notificazione cartella pagamento eredi – Termine decadenziale triennale – Superamento - Illegittimità – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il ruolo riguardante i debiti del de cuius notificati attraverso la cartella esattoriale agli eredi successivamente ai tre anni dall'avvenuto deposito presso il Tribunale dell'inventario dei beni e dello stato di graduazione dei creditori e non vi sia stata successivamente alcuna opposizione (Nel caso di specie i ricorrenti, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario del de cuius deceduto in data 3 dicembre 2003, risultavano destinatari in data 23 agosto 2011 e 28 agosto 2011 di distinte cartelle di pagamento concernenti la tassa di smaltimento rifiuti non assolta dal de cuius per gli anni 2000, 2001, 2003 e 2004 nonostante in data 9 luglio 2004 costoro avessero provveduto presso la cancelleria del Tribunale competente al deposito dell'inventario dei beni e dello stato di graduazione dei creditori e nei tre anni successivi non fosse intervenuta alcuna opposizione da parte di questi ultimi).

E' nullo per intervenuta decadenza il ruolo emesso dall'ente impositore con riferimento ai debiti del de cuius notificati attraverso la cartella esattoriale agli eredi successivamente ai tre anni dall'avvenuto deposito presso il Tribunale dell'inventario dei beni (Nel caso di specie l'ente impositore notificava ai ricorrenti, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario del de cuius deceduto in data 3 dicembre 2003, in data 23 agosto 2011 e 28 agosto 2011 di distinte cartelle di pagamento concernenti la tassa di

smaltimento rifiuti non assolta dal de cuius per gli anni 2000, 2001, 2003 e 2004 nonostante in data 9 luglio 2004 costoro avessero provveduto presso la cancelleria del Tribunale competente al deposito dell'inventario dei beni e dello stato di graduazione dei creditori e nei tre anni successivi non fosse intervenuta alcuna opposizione da parte di questi ultimi).

Riferimenti normativi: c.c., art. 502, comma 3.

Debiti del *De Cuius*

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 1 - Sentenza n. 67/1/2012 del 7 giugno 2012

Presidente: Meyer, Relatore: Bramante

Intitolazione:

RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO – DEBITI DE CUIUS – Eredi – Accettazione beneficio inventario – Ente impositore – Esecutività ruolo – Termine decadenziale triennale – Superamento - Illegittimità pretesa - Consegue.

Massima:

E' illegittimo il ruolo riguardante i debiti del de cuius notificati attraverso la cartella esattoriale agli eredi successivamente all'accettazione di questi dell'eredità con beneficio d'inventario per intervenuta decadenza dell'ente impositore (Nel caso di specie i ricorrenti, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario come da atto del 16 gennaio 2004 con riferimento al de cuius deceduto in data 03 dicembre 2003, risultavano destinatari in data 23 agosto 2011 e 28 agosto 2011 di sei distinte cartelle di pagamento concernenti ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro autonomo e IRPEF per gli anni 1996 e 2002 di cui al n. 337/501 + n. 337/502 per complessivi € 248,58, di cui al n. 537/501 + n. 537/502 per complessivi € 5.926,86 oltre diritti di notifica e infine di cui al n. 638/501 + n. 638/502 per complessivi € 1.209,54 oltre diritti di notifica.).

Riferimenti normativi: c.c., art. 502, comma 3.

Compensazione crediti debiti

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 81/1/2012 del 19 giugno 2012

Presidente e Relatore: Di Francia

Intitolazione:

RISCOSSIONE – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA – Iscrizione a ruolo - Compensazione crediti debiti.

Massima:

E' possibile la compensazione dei debiti tributari iscritti a ruolo con altrettanti crediti tributari (Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2008 di un'iscrizione a ruolo per € 10.231,91 oltre ad € 5,88 di spese di notifica, nonostante fosse contemporaneamente titolare di un credito di imposta, la cui compensazione giudiziale gli avrebbe consentito di ridurre la pretesa dell'ente a soli € 750,00).

Riferimenti normativi: L. 241/1009, art. 1 co. 1bis; c.c. art. 1243 co. 2.

TribuTi Locali irap



Intitolazione:

I. - IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO DIRETTO - DIRITTO AL RIMBORSO - DECADENZA - TERMINE (ART.38 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N.602).

II. - IRAP - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA - NOZIONE (ART.2 D.L.VO 15 DICEMBRE 1997 N.446; ART.2082 C.C.)

III. - PROFESSIONE MEDICA - CONVENZIONE CON IL S.S.N. - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - NON E' TALE (ART.2 D.L.VO 15 DICEMBRE 1997 N.446)

Massima:

I - La disposizione di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebitto correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

II - Il connotato oggettivo dell'attività autonomamente organizzata è costituito dall'esistenza di un'organizzazione capace essa stessa di produrre valore aggiunto.

Nell'ambito dell'esercizio di una professione protetta, qual'è quella del medico, il ricorso al credito, l'impiego di capitali, più o meno ingenti, la presenza di lavoratori subordinati e/o parasubordinati, il ricorso a terzi ecc. operano soltanto da indici di riferimento ai fini dell'accertamento, nel caso concreto, della presenza o meno della struttura organizzativa stabile.

III - Lo studio medico, la sala d'attesa, la presenza di una segretaria, l'occasionale ricorso a sostituti esterni, la convenzione con il S.S.N., a nulla rilevano ai fini della configurazione di un'autonoma organizzazione, produttrice, di per sè, di valore aggiunto.

TribuTi Locali

Tia



Tia

Commissione tributaria di I grado di Trento - Sezione 1 - Sentenza n. 94/1/2012 del 18 settembre 2012

Presidente: Di Francia, Relatore: Antolini

Intitolazione:

**I - TRIBUTI LOCALI - TIA - DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE TARIFFA -
Commisurazione collegata agli svuotamenti dei contenitori dei rifiuti – Illegittimità.**

**II - TRIBUTI LOCALI - TIA - ASSOGGETTABILITÀ IVA - Ricorrente soggetto passivo
Iva - Carenza interesse di agire.**

Massima:

I - La determinazione della quota variabile della Tariffa di igiene ambientale deve essere collegata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Non può essere quindi considerato efficace metodo di quantificazione il numero degli svuotamenti dei contenitori dei rifiuti effettuato secondo il principio c.d. "vuoto per pieno".

II - Manca l'interesse ad agire nel ricorrente che chiede la non assoggettabilità ad Iva delle somme versate a titolo di tariffa di igiene ambientale. Essendo soggetto passivo Iva, il ricorrente ha facoltà di detrarre l'Iva passiva e quindi l'operazione è per lo stesso senza conseguenze.

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



Omesso versamento

Commissione tributaria di I grado di Bolzano - Sezione 2 - Sentenza n. 110/2/2012 del 8 ottobre 2012

Presidente: Meyer, Relatore: Abram

Intitolazione:

SANZIONI - PAGAMENTO IMPOSTE – PAGAMENTO DIFFERITO – Omesso versamento maggiorazione – Irrogazione sanzione – Base imponibile sanzione – Sola maggiorazione.

Massima:

Laddove le imposte vengano pagate in maniera differita, l'omesso versamento della maggiorazione dello 0,40 per cento legittima l'ente impositore ad iscrivere a ruolo le sanzioni conteggiate unicamente sulla maggiorazione, anziché sull'ammontare globale dell'imposta (Nel caso di specie, la contribuente si era avvalsa del differimento dei termini per il pagamento delle imposte, ma aveva omesso di pagare la maggiorazione dello 0,40 per cento. L'ente impositore iscriveva a ruolo le sanzioni calcolate sull'intero ammontare dell'imposta, anziché sulla sola maggiorazione omessa).

Riferimenti normativi: d.P.R. 435/2001, art. 17 co. 2.